*Dott. Lorenzo Chelodi*
*Dottore Commercialista e Revisore Legale*
*Via Cacciatori n. 3 – 38033 Cavalese (TN)*

# S.A.G.I.S. S.R.L.
# AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Sede in CAVALESE (TN) Via Rossini n. 3
Capitale sociale euro 71.400,00 i.v.
Registro Imprese di Trento n. 00483170221 - C.F.00483170221
R.E.A. di Trento – n. 98801

## RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
## ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Al socio unico di S.A.G.I.S. S.r.l.

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società S.A.G.I.S. S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, conto economico e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società S.A.G.I.S. S.r.l. al 31/12/2021, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L.8.4.2020 n. 23.

**Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

**Richiamo informativa – prospettiva della continuità aziendale.**

Richiamo l'attenzione sul paragrafo denominato "Premessa" della Nota integrativa, dove l'amministratore unico si rifà alla circostanza che con il bilancio dell'esercizio 2021 termina il periodo transitorio (bilanci 2019 e 2020), di cui al ex art 7 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) e poi ex articolo 38-quarter della legge 77/20 di conversione del decreto Rilancio, che a fronte della situazione emergenziale aveva permesso di derogare le disposizioni sulla continuità aziendale in modo da neutralizzare gli effetti derivanti dalla particolare situazione di crisi e consentire alle imprese, che già in precedenza presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva.
Il ritorno alle regole ordinarie comporta per l'amministratore una valutazione, in base ai dati prospettici,

del possibile scenario futuro, nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda è un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Tutto ciò premesso per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

***Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19) e del conflitto in Ucraina***
La società nonostante la pandemia da Covid-19 ed il particolare contesto temporale in cui ci troviamo per gli effetti del conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni imposte alla Russia, ha continuato la sua attività regolarmente e nonostante le difficoltà della situazione ha realizzato un minimo utile di esercizio.
Si fa presente che, in deroga al disposto dell'art. 2426, primo comma, n. 2 del codice civile, la società si è avvalsa della deroga prevista dall'art. 60, comma 7 bis, della Legge m. 126/2020 in materia di sospensione degli ammortamenti.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto, tenuto conto del fatto che il socio unico provvede annualmente all'erogazione di un contributo per lo svolgimento dell'attività nonché partecipa al finanziamento delle spese di carattere straordinario.
Si invita, tuttavia, l'amministratore unico a monitorare costantemente l'evolversi della situazione finanziaria della società ed in particolare l'andamento dei costi dell'energia elettrica e del riscaldamento che potrebbero compromettere l'equilibrio economico e patrimoniale di S.A.G.I.S. S.r.l. e la conseguente necessità di richiedere un contributo straordinario al Comune di Cavalese.

**Responsabilità dell'amministratore unico per il bilancio d'esercizio**
L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi, a comportamenti o eventi non intenzionali.
L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia.
L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, a meno che abbia valutato il sussistere delle condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non vi siano alternative realistiche a tali scelte.

**Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi, a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi, da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi, a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

**Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

Il Bilancio è stato presentato in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del codice civile.

Cavalese, 16/05/2022

Il Revisore Legale
Dott. Lorenzo Chelodi